



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute nel territorio della Provincia Autonoma di Trento nella vendemmia 2026, destinate alla produzione dei vini DOC "delle Venezie".

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unico), ed in particolare l'Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 1, che prevede che, quando le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vini classificabili in conformità dell'art.81;

visto quanto stabilito nell'Allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell'arricchimento;

visto l'appendice I dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013, che classifica la Provincia autonoma di Trento nella zona viticola C I, all'interno della quale le operazioni di arricchimento non possono superare il limite di 1,5% vol., come previsto dall'Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 2;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

visto quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 in merito alle competenze attribuite alle Regioni e Province autonome in materia di autorizzazione all'effettuazione della pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, qualora le condizioni climatiche lo richiedano;

visto quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 in merito alla possibilità attribuita alle Regioni e Province Autonome di ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico naturale previsto dai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP;

preso atto che il Consorzio Vini DOC delle Venezie e il Consorzio Vini del Trentino, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 614446 del 29 luglio 2026, hanno richiesto l'emanazione di un provvedimento volto ad autorizzare:

- 1) la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le uve raccolte nella vendemmia 2026, previsto dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine "delle Venezie", "Trentino" (con l'esclusione della menzione "Riserva"), "Trento" (con l'esclusione della menzione "Riserva"), "Teroldego Rotaliano" (con l'esclusione della menzione "Superiore"), "Casteller" e "Valdadige";
- 2) l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli della vendemmia 2026 destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine "Delle Venezie", "Trentino", "Trento", "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e "Valdadige".

considerato che, con riferimento ai disciplinari "Trentino" (con l'esclusione della menzione "Riserva"), "Trento" (con l'esclusione della menzione "Riserva"), "Teroldego Rotaliano" (con l'esclusione della menzione "Superiore"), "Casteller" e "Valdadige", la richiesta di cui al punto 1) è stata accolta con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sviluppo rurale n. 8296 del 30 luglio 2026, che ha autorizzato, per le uve raccolte nella campagna vitivinicola 2026/2027, la riduzione di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto

dai rispettivi disciplinari di produzione, ad eccezione della DOC “delle Venezie”, oggetto del presente provvedimento;

preso atto, altresì, che la richiesta di cui al punto 2) è stata soddisfatta con la medesima determinazione n. 8296 del 30 luglio 2026, che ha autorizzato, per la campagna vitivinicola 2026/2027, ai sensi della normativa unionale vigente, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite destinate all'elaborazione di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, secondo le modalità di attuazione dell'operazione di arricchimento ivi stabilite e fatte salve le eventuali limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

valutata la relazione tecnica a supporto della richiesta inviata dal Consorzio Vini DOC delle Venezie congiuntamente al Consorzio Vini del Trentino la quale ha evidenziato che la campagna viticola 2026 è stata caratterizzata da eventi grandinigeni che hanno interessato ampie aree vitate della Provincia autonoma di Trento, provocando danni diretti ai vigneti con differente estensione e intensità. Le grandinate hanno colpito i vigneti in una fase fenologica particolarmente delicata, immediatamente precedente o coincidente con l'invasatura. Le conseguenze riconducibili agli eventi comprendono perdite produttive (danneggiamento di grappoli e acini), riduzione della superficie fogliare e della capacità fotosintetica, nonché effetti qualitativi quali disomogeneità della maturazione, maggiore suscettibilità a marciumi e necessità di effettuare raccolte selettive o anticipate. Tali effetti risultano aggravati dalle elevate temperature e dai periodi di deficit idrico registrati sul territorio provinciale, che hanno limitato la capacità di recupero delle viti danneggiate. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge un quadro complessivamente idoneo a compromettere la regolarità del processo di maturazione delle uve e il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dal disciplinare di produzione della DOC "delle Venezie";

ritenute fondate le motivazioni tecnico-scientifiche e agronomiche poste a supporto della richiesta congiunta e considerato che la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la vendemmia 2026 costituisce una misura necessaria per fronteggiare la disomogeneità dell'accumulo zuccherino conseguente agli eventi meteorologici descritti, consentendo agli operatori di effettuare, ove necessario, raccolte anticipate o selettive nelle parcelle maggiormente danneggiate, si ritiene sussistano i presupposti per autorizzare la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dal disciplinare della DOC “delle Venezie” per le uve ottenute nel territorio della Provincia autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2026/2027;

considerato che è stata inviata dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento, con prot. n. 622062 del 31 luglio 2026, la nota informativa alle varie organizzazioni di categoria e professionali coinvolte avente ad oggetto “Istanze presentate dal Consorzio delle Venezie” e non sono pervenute osservazioni, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 887 di data 20 Giugno 2025, con la quale l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 “Autorizzazione all'arricchimento”, 35 “Disciplinari di produzione” e 39 “Gestione delle produzioni” della legge 238/2016, è stata demandata dalla Giunta al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela e per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento;

visti i disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP riconosciuti per il territorio della Provincia autonoma di Trento;

visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 di data 29 agosto 2003 e s.m.i “Classificazione varietà di vite per la produzione di vino nella Provincia Autonoma di Trento”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2225 di data 11 settembre 2009 “Determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine i cui prodotti di base sono stati sottoposti ad operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale”;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le uve raccolte nella campagna vitivinicola 2026/2027 nel territorio della Provincia autonoma di Trento e destinate alla produzione della DOC “delle Venezie”, la riduzione di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dal relativo disciplinare di produzione;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est, area di San Michele all'Adige, alla società Triveneta certificazioni, al Consorzio DOC delle Venezie e al Consorzio Vini del Trentino, alla Regione Veneto e alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
- 4) di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
- 5) di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Riccardo Molignoni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).